

CIRCOLARE N. 2 - 2019

15/02/2019

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA E REGOLE DI ORIGINE: QUALI OPPORTUNITA'?

L'internazionalizzazione dell'impresa può comportare degli importanti vantaggi: dalla diversificazione del rischio allo sfruttamento delle economie di scala, fino a vantaggi fiscali e doganali. Per cogliere tali vantaggi, l'internazionalizzazione deve sempre conseguire da un'accorta strategia aziendale. E' necessario un dettagliato *business plan export*, fondamentale anche per l'accesso alle possibilità di credito e finanziamento, nella consapevolezza che l'internazionalizzazione d'impresa è un lungo processo d'apprendimento e di crescita organizzativa che deve attraversare tutti i livelli dell'azienda, cambiandola nel tempo e aumentandole il valore percepito dai clienti nei mercati esteri. Per quanto riguarda la catena produttiva e la minimizzazione dei costi di produzione, per sfruttare i vantaggi dell'internazionalizzazione, un'impresa italiana deve operare un'attenta **pianificazione doganale** e soprattutto una compiuta analisi delle regole di origine.

Il tema dell'**origine delle merci** è stato per molti anni sottovalutato dalla maggior parte delle aziende italiane, in particolare le piccole e medie imprese che abbisognano, ora più che mai, di una consulenza di alto livello capace di combinare gli aspetti di diritto del commercio internazionale, di diritto tributario e di diritto dell'Unione europea in materia doganale. L'origine della merce, infatti, identifica il Paese di produzione o fabbricazione di una merce, in altre parole individua la "nazionalità economica" della merce, a prescindere dalla sua provenienza. Poiché i dazi all'importazione vengono calcolati, tra l'altro (si pensi alla classificazione tariffaria ed al valore in dogana), in funzione precipua dell'origine di una merce, ne segue che l'abbattimento dei dazi si ottiene solo una volta dimostrata l'**"origine preferenziale"** dei prodotti. L'origine preferenziale viene definita in appositi trattati commerciali internazionali, stipulati fra l'Unione Europea ed alcuni Paesi Terzi. Al riguardo, va altresì notato che il Codice doganale dell'Unione europea (CDU, di cui al Reg. UE n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e successive integrazioni e modifiche), in vigore dal 1° maggio 2016, che ha trovato piena applicazione andando a sostituire il sistema previgente (incardinato sul Codice doganale comunitario CDC - Reg. CEE n. 2913/92 e le relative disposizioni di applicazione), ha confermato detta impostazione (artt.59-68 CDU).

In base a tali accordi internazionali, i prodotti che sono "originari" di uno dei Paesi contraenti, ricevono un trattamento preferenziale al momento dell'importazione: o sono esentati dai dazi doganali oppure godono di una sensibile riduzione rispetto ai prodotti "originari" di altri Paesi: e qui i **risparmi d'imposta** possono essere dell'ordine di milioni di euro. L'origine preferenziale viene attestata o da documenti rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (es. Eur1, Eurmed, Form A, ecc.) o, a certe condizioni, dichiarata in fattura. In altre parole, l'identificazione dell'origine è importante a fini doganali per l'applicazione dei dazi e delle misure di politica commerciale che colpiscono solo le merci originarie di determinati Paesi (es. anti-dumping, divieti, contingenti, embarghi, ecc.); d'altra parte, risulta importante anche per l'etichettatura dei prodotti e la conseguente tutela del consumatore, il quale ha il diritto di conoscere il luogo di effettiva produzione di una merce (e v. a tale riguardo l'art.517 codice penale in materia di "falsa indicazione d'origine").

Per stabilire se un prodotto ha *origine preferenziale* occorre:

Sede di Venezia

Via Torino, 151/a
30172 Venezia - Mestre
tel. +39 041 5322799
fax. +39 041 5310262
venezias@studiotosi.com

Sede di Vicenza

Via G. G. Cappellari, 2
36100 Vicenza
tel. +39 0444 304203
fax. +39 0444 315147
vicenza@studiotosi.com

Sede di Verona

Piazza Cittadella, 22
37122 Verona
tel. +39 045 5322799
fax. +39 045 5310262
verona@studiotosi.com

Sede di Milano

Via Borgospesso, 12
20121 Milano (MI)
tel. +39 02 77331787
fax. r.a. +39 02 76025807
milano@studiotosi.com

Sede di Lussemburgo

Boulevard Royal, 25
2449 Luxembourg
tel. +352 26262494
fax. +352 26262495



- a) verificare se l'Unione Europea ha concluso un trattato internazionale avente ad oggetto un trattamento preferenziale con un determinato Stato terzo;
- b) verificare se, in base alle regole stabilite nel protocollo sull'origine allegato al trattato internazionale, il prodotto ne ha i requisiti.

Per quanto riguarda la condizione *sub b)*, è evidente che le merci interamente ottenute in un Paese sono “originarie” di tale Paese (anche se provengono in Italia da un Paese terzo). Se però la lavorazione avviene in diversi Paesi occorre allora, a mente dell’art.60 CDU, considerare che il prodotto finale viene considerato originario del Paese o territorio in cui ha subito “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Qui di seguito si indica il link al sito della Commissione europea contenente il quadro aggiornato degli accordi e delle regole di origine preferenziale:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

Risulta altresì evidente che tali indagini debbano essere effettuate da professionisti specializzati in quanto l’interpretazione delle norme di cui sopra, per quanto economicamente vantaggiosa, è particolarmente delicata e complessa.

Inoltre, va ricordato che, anche sotto questo profilo, un **check up contrattuale periodico** è necessario giacché le normative cambiano incidendo sulle norme applicabili a ciascun contratto internazionale ed in ultima analisi sul *business plan* aziendale.

In tale ottica, segnaliamo che è prevista per questo mese (febbraio 2019) l’entrata in vigore di un accordo bilaterale tra l’Unione europea ed il Giappone che, tra l’altro, porterà ad **eliminare i dazi sui prodotti industriali UE** come i cosmetici, le sostanze chimiche, gli articoli tessili e l'abbigliamento. Verranno eliminati i dazi su molti formaggi (attualmente tassati quasi al 30%) nonché sulle esportazioni di vini (cui si applica attualmente un dazio del 15% in media), oltre a garantire la protezione in Giappone di oltre 200 indicazioni geografiche (IG), di specialità culinarie tradizionali europee di alta qualità.

Per chi fosse interessato, il testo dell’accordo internazionale (con le regole di origine) è consultabile al sito: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684>.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Prof. Avv. Loris Tosi (loristosi@studiotosi.com)